SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 1971)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori MILANI Eliseo, PASQUINO, FIORI, LA VALLE e LOPRIENO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 OTTOBRE 1986

Abrogazione del regio decreto 11 luglio 1941, n. 1161, e modifiche alla legge 24 ottobre 1977, n. 801, in materia di segreto di Stato su atti, documenti e notizie di interesse militare

ONOREVOLI SENATORI. — La legge 24 ottobre 1977, n. 801, si proponeva tre ambiziosi obiettivi. Il primo era senz'altro la riforma dei servizi di sicurezza e l'istituzione di un organismo di controllo parlamentare su questi delicati apparati: le gravissime deviazioni che avevano caratterizzato la vita del Sifar e del Sid imponevano infatti una riforma radicale che scongiurasse per il futuro nuovi pericoli per l'ordinamento costituzionale. Altro obiettivo era la nuova regolamentazione del rilievo processuale del segreto politico-militare: troppe volte l'autorità giudiziaria era stata impedita nell'adempimento dei propri compiti dal muro di segreto che copriva indebitamente attività criminose dirette a sovvertire le istituzioni repubblicane. Infine ci si proponeva di delimitare in modo rigoroso e costituzionalmente corretto le materie coperte dal segreto: si trattava di identificare gli oggetti meritevoli di particolare protezione, e i procedimenti attraverso cui le autorità competenti avrebbero potuto dichiarare « classificata » una notizia o un documento.

A quasi dieci anni dall'approvazione della legge, il bilancio è senz'altro deludente. Il coinvolgimento dei massimi responsabili del Cesis, del Sismi e del Sisde nelle oscure vicende della loggia massonica P2 ha dimostrato quanto fosse ingenua la speranza che la riforma e l'istituzione del Comitato parlamentare fossero sufficienti a scongiurare nuove « deviazioni ». Ancora una volta abbiamo dovuto prendere atto che questi servizi costituivano un pericolo e una minaccia per l'ordinamento costituzionale, piuttosto che un delicato strumento di protezione. Ancora una volta è stato necessario « decapitare » i servizi, e nominare nuovi responsabili, nella speranza che lo scandalo della P2 sia l'ultimo della lunga serie che ha segnato la storia dei servizi di sicurezza

italiani: dal Sifar al Sid, ai servizi « riformati ».

Altri interrogativi, non meno gravi, sono rimasti senza risposte convincenti circa il caso Cirillo, la cosiddetta « pista bulgara » per l'attentato a Giovanni Paolo II, il ruolo che uomini dei servizi di sicurezza hanno svolto nelle pagine più oscure e sanguinose dell'eversione rossa e nera (dal caso Giannettini al caso Pisetta, dal caso Fioroni al caso Ciolini). Nè si può dire che, a seguito delle nuove norme sull'opposizione del segreto di Stato nei procedimenti giudiziari, l'attività dei giudici che indagano sui più gravi episodi di terrorismo non abbia più incontrato ostacoli: ne è sintomo l'insistenza con cui i familiari delle vittime delle stragi fasciste attendono (finora vanamente) l'approvazione del disegno di legge di iniziativa popolare per l'« abolizione del segreto di Stato per delitti di strage e terrorismo », presentata al Senato da ormai due anni. E per sottolineare come il problema non riguardi solo i delitti politici che hanno insanguinato il nostro paese nell'ultimo quindicennio, basta ricordare l'incredibile vicenda del DC-9 dell'Itavia, che si inabissò al largo di Ustica il 27 giugno 1980: la verità su quell'episodio, che costò la vita ad ottantuno persone, ancora non è stata accertata ed un muro di segreto si oppone alla ricerca delle responsabilità, soprattutto per quanto riguarda le esercitazioni militari aeronavali che diversi paesi svolgevano in quel periodo proprio nel Tirreno centrale.

L'aspetto più insoddisfacente del quadro normativo derivato dalla legge n. 801 del 1977 riguarda però l'ambito di applicazione del segreto di Stato, in modo speciale per materie, documenti e notizie di interesse militare.

Fino all'approvazione dell'articolo 12 della legge di riforma, l'unico riferimento testuale — che in qualche modo limitava l'assoluto arbitrio dell'autorità politica o militare — era il regio decreto 11 luglio 1941, n. 1161: un provvedimento che non solo risale al periodo fascista, ma che era stato adottato nel corso di uno stato di guerra, con evidenti caratteri di straordinarietà. Tant'è vero che l'« elenco delle materie di carattere militare, o comunque concernenti l'efficienza bellica del paese, di cui nell'interesse della sicurezza dello Stato deve intendersi vietata la divulgazione di notizie » (allegato al regio decreto) è di latitudine così ampia da ricomprendere persino le frequenze dei treni sulle linee di grande traffico o gli orientamenti del Governo nelle trattative internazionali!

L'intenzione del legislatore del 1977 era certamente quella di superare questo quadro normativo. Prova ne sia che, mentre la proposta di legge n. 385 del 1976 (Balzamo ed altri, Psi) faceva esplicitamente salvo l'elenco del regio decreto n. 1161, il disegno di legge governativo (atto Camera n. 696 del 1976) preferiva dettare all'articolo 11 una nuova nozione del segreto nella convinzione, indicata poi chiaramente nella proposta di legge dei deputati democristiani (atto Camera n. 1033 del 1977), che fosse indispensabile « una nuova definizione, in chiave fortemente restrittiva, del concetto di segreto di Stato, sotto il duplice profilo politico (...) e militare, con riferimento alle sole notizie la cui rivelazione nuocerebbe alla difesa dello Stato ed alla sua sicurezza sul piano internazionale ». « Il tutto — proseguiva la relazione al progetto democristiano — allo scopo di ridurre drasticamente la discrezionalità del potere esecutivo in questa delicata materia ».

La Commissione speciale, nominata dalla Camera dei deputati per l'istituzione e l'ordinamento dei servizi per la informazione e la sicurezza, concluse i propri lavori avvertendo all'unanimità la necessità di « una riorganizzazione, un riassetto ed un riordinamento di tutte le disposizioni di legge che si riferiscono al segreto, sia esso segreto politico, interno, esterno, militare in tempo di pace o di guerra », tra le quali era appunto indicato il regio decreto n. 1161. La stessa esigenza era stata sottolineata nella relazione di maggioranza (Alessi, Iannelli e Buffoni) che aveva concluso i lavori della Commissione parlamentare sugli eventi del giugno-luglio 1964: « La futura legge in materia di segreto dovrebbe contenere: ... *b*) l'individuazione del segreto militare sulla base degli interessi protetti, che concernono la

capacità difensiva, l'efficienza offensiva dello Stato... e le operazioni militari in progetto e in atto; *c*) l'eventuale classificazione dei fatti, dei documenti, degli oggetti, delle notizie attinenti agli interessi, giustificanti la particolare tutela del segreto di Stato e del segreto militare ». La relazione di minoranza (Terracini, Spagnoli, D'Ippolito, Galante Garrone, Lami) più esplicitamente invitava a « riunire in un unico testo le varie disposizioni sul segreto (sempre che, naturalmente, tuttora valide in relazione ai princìpi informatori della riforma), opportunamente sopprimendosi gli elenchi che, come quello allegato al regio decreto del 1941, sono per forza di cose soltanto esemplificativi ».

Da queste attese si è giunti infine all'approvazione dell'articolo 12 della legge n. 801 del 1977, con una nuova descrizione dell'ambito di latitudine del segreto di Stato: una definizione che avrebbe dovuto ricomprendere ciò che fino ad allora era indicato nelle due distinte figure del segreto politico e del segreto militare. In uno dei primi commenti alla nuova disciplina è stato osservato che « non si è inoltre esplicitamente abrogato il regio decreto del 1941: anche ciò può essere fonte di confusione, benchè sembri a questo punto impossibile ritenere che quella fonte normativa resti integralmente vigente, visto il ridimensionamento operato dall'articolo 12 della legge di riforma » (Paolo Pisa, *Segreto di Stato e giustizia penale*, a cura di M. Chiavario, Bologna 1978). Noi condividiamo in pieno questo giudizio, sia nella parte in cui avverte i limiti di chiarezza della nuova legge, sia per le considerazioni finali circa la vigenza della normativa precedente, in particolare per quanto riguarda il regio decreto del 1941.

L'inammissibilità di considerare tuttora vigente quella fonte normativa discende d'altronde in modo chiarissimo dai lavori preparatori della legge n. 801. Discutendo l'articolo 12 del progetto licenziato dalla Commissione, la Camera dei deputati si trovò infatti ad esaminare un emendamento dell'opposizione con cui si tentava di definire in modo più preciso ed articolato la materia che può essere coperta dal segreto di Stato, proprio per risolvere la questione dell'abrogazione delle leggi precedenti. Il sottosegretario Petrucci ed il relatore di maggioranza Pennacchini non ritennero di accogliere l'emendamento, ma è significativo che quest'ultimo, per argomentare il proprio giudizio, si riferì ai motivi espressi nella discussione dall'onorevole Labriola, che aveva spiegato come la maggioranza della Commissione, per giungere ad una definizione legislativa della materia, avesse ritenuto giusto « scegliere un criterio misto, che da un lato individua non la categoria, ma la idoneità della notizia a recar danno ad una serie di valori generali dello Stato, e dall'altro prospetta la necessità che vi sia qualcuno che si assuma la responsabilità del relativo apprezzamento e dia poi valore formale a questa assunzione di responsabilità ». In altre parole, secondo le opinioni del Governo e della maggioranza parlamentare, non si trattava più di indicare analiticamente tutte le notizie e le informazioni meritevoli di particolare protezione, bensì di definire i valori a cui ci si deve riferire per adottare misure che limitano oggettivamente i diritti costituzionali in materia di libertà di informazione, e poi di stabilire competenze e procedure affinchè sia sempre chiara la responsabilità di chi appone il segreto su un determinato oggetto.

Una norma siffatta — che si riferisce a finalità e a procedure piuttosto che all'elenco delle notizie che debbono considerarsi segrete — non poteva peraltro sciogliere un nodo di grande rilevanza istituzionale circa i rapporti tra Esecutivo e Parlamento. Nè tale soluzione poteva derivare automaticamente dall'istituzione del Comitato parlamentare di cui all'articolo 11 della legge. A trent'anni dalla Costituzione restava infatti irrisolto il conflitto tra il principio — esplicitato soprattutto negli articoli 78 ed 80 — che voleva ricondurre alla competenza del Parlamento, e quindi anche ad una piena trasparenza istituzionale, le scelte di politica estera e militare, e la tendenza opposta di circondare col riserbo tali materie, confermando nei fatti l'istituto della « prerogativa regia », che nell'ordinamento statutario concedeva all'Esecutivo (monarca-

governo) il massimo di autonomia e di arbitrio su terreni di così grande delicatezza e rilevanza politica. Con l'articolo 80 della Costituzione, l'ordinamento della Repubblica esplicitava il ripudio della « diplomazia segreta » e rifiutava la pretesa incompatibilità tra regole democratiche e politica internazionale. Con l'articolo 78 — la cui problematica non possiamo certamente approfondire in questa sede — si riconosceva che neppure il tratto più complesso e delicato della politica nazionale — la politica di difesa, persino in presenza di un'aggressione — poteva legittimamente sfuggire alla competenza del Parlamento.

Se dunque le Camere dovevano esprimere il loro assenso preventivo per ogni atto di un qualche rilievo politico che impegnasse il paese sul piano internazionale; se per di più il Parlamento non poteva essere messo da parte neppure nel momento drammatico e convulso di una guerra di difesa, a maggior ragione si sarebbe dovuto riconoscere che al Parlamento non si potevano negare informazioni complete e verificabili sulle politiche militari del paese: sui mezzi, sulle strategie, sugli accordi di cooperazione internazionale.

Nel 1977 la situazione era ben diversa. Persino accordi di straordinaria importanza — l'accordo del 1957 per la concessione della base aeronavale di Sigonella, quello del 1959 per l'installazione dei missili *Jupiter* a testata nucleare a Gioia del Colle, quello del 1972 per la base di appoggio dei sommergibili « Hunter-killer » nell'isola della Maddalena — erano stati perfezionati senza fornire alcuna informazione alle Camere. Il segreto militare, così come previsto e regolamentato dal regio decreto del 1941, continuava ad essere invocato (e fatto valere) come limite per la libertà di informare e di essere informati (cfr. Cassazione, I sezione penale, 24 settembre 1970; Cassazione, III sezione penale, 22 febbraio 1974; Giudice istruttore del tribunale di Ravenna, 11 giugno 1974), nè si rilevava l'evidente illegittimità costituzionale di un complesso di norme che — come abbiamo visto — copriva con il manto del segreto persino le « direttive, orientamenti ed attività del Governo nelle trattative internazionali ». La lacuna più grave della legge n. 801 è forse proprio questa: non aver esplicitato, accanto all'abrogazione del regio decreto n. 1161 del 1941, il diritto-dovere del Parlamento (e dei parlamentari) di conoscere, controllare e indirizzare anche quei settori della politica nazionale tradizionalmente circondati dal segreto ed affidati alla incontrollata discrezionalità dell'Esecutivo.

Oggi, a quasi dieci anni dalla legge di riforma, possiamo però toccare con mano la gravità di quelle lacune. Non solo il costume del Governo e della pubblica Amministrazione non è cambiato, ma si è persino indurito, con l'ostentata riproposizione del segreto ad ogni tentativo del Parlamento di oltrepassare il muro degli « arcana imperii ».

La prassi in materia di accordi internazionali di natura militare non è cambiata. Anche la controversa decisione di trasformare l'aeroporto militare « Magliocco » di Comiso in una base Nato, dove installare i missili « Cruise » a testata nucleare, non è stata adottata nelle forme previste dall'articolo 80 della Costituzione, e lo stesso accordo esecutivo che regola i rapporti tra forze armate italiane e statunitensi in quella delicatissima base militare è stato sottoscritto nel novembre 1983 nel più assoluto segreto. È bene ricordare che proprio in quel mese la Camera dei deputati fu impegnata in un ampio e serrato dibattito sulla questione degli euromissili, ma il Governo non ritenne proprio dovere informare il Parlamento del fatto che negli stessi giorni si stava concludendo l'accordo bilaterale con gli Stati Uniti. Eppure fin dal 1955 — anno in cui le Camere autorizzarono la ratifica della Convenzione sullo « statuto delle forze » dei paesi membri dell'Alleanza atlantica (legge 30 novembre 1955, n. 1335) — il Governo si era impegnato a « sottomettere al potere legislativo i progetti necessari per assicurare sul proprio territorio la sicurezza e la protezione delle installazioni » (articolo VII.11 della Convenzione di Londra del 19 giugno 1951). Si trattava evidentemente di disciplinare alla luce del sole i rapporti tra forze armate americane, pre-

senti nelle basi e nelle altre installazioni comuni, e forze armate italiane incaricate della sicurezza esterna e — soprattutto — titolari del comando della base: se questi progetti fossero stati effettivamente presentati al Parlamento, se una legge avesse chiaramente regolato questi rapporti, probabilmente non avremmo avuto i problemi che proprio negli ultimi mesi sono clamorosamente sorti a Sigonella, a Lampedusa e in altre località. Ma ancora una volta la logica del segreto ha avuto la meglio sia sulle prescrizioni costituzionali, sia sulle norme pattizie dell'Alleanza atlantica (che fin dall'articolo 11 del patto impone l'osservanza « delle rispettive procedure costituzionali »), e persino sulle esigenze di ordinata definizione delle competenze di ciascuna forza armata.

Questa « tendenza al segreto » è stata mille volte confermata proprio nei rapporti tra Governo e Parlamento. Ricordiamo solo qualche episodio particolarmente significativo. Ad una interrogazione parlamentare circa le procedure di « doppia chiave » per le armi nucleari presenti in Italia, cui spesso il Ministro della difesa aveva fatto riferimento, la risposta giunta il 7 febbraio 1984 spiegava che « la terminologia doppia chiave è una terminologia generica ... ma i dettagli ovviamente non possono essere divulgati »! (Eppure proprio la presunzione di una « doppia chiave » avrebbe dovuto garantire la legittimità dell'installazione di quella categoria di armi). La risposta all'interrogazione di un deputato siciliano sulle armi nucleari presenti nell'isola è ancora più secca: « Le informazioni sul numero e sul tipo di armi nucleari presenti in Italia, nonchè relative ai mezzi adibiti al loro trasporto ed eventuale impiego, sono coperte dal segreto militare » (28 maggio 1985). Infine, quando alcuni parlamentari posero al Senato ed alla Camera la questione delle « munizioni speciali di demolizione nucleare » (SADM), la risposta del senatore Spadolini, Ministro della difesa, fu la seguente: « Le informazioni relative alla presenza, dislocazione e numero di tali ordigni sul territorio nazionale come anche la loro appartenenza o meno alle 1400 armi nucleari tattiche di previsto ritiro dal territorio europeo, a seguito della decisione di Montebello nell'ottobre 1983, nei successivi 5-6 anni da quella data, costituiscono notizie delle quali è vietata la divulgazione ai sensi del regio decreto 11 luglio 1941, n. 1161 ».

Dunque, per il Ministro della difesa è ancora quella norma, adottata dal regime fascista in pieno stato di guerra, la disciplina vigente in materia di segreto militare. Ma proprio in quella occasione il Ministro ha ritenuto di dover spiegare ulteriormente il proprio pensiero in materia di segreto: « Quanto alla base di Comiso — spiega Spadolini — la località e il numero di missili da schierare in Italia e in Europa sono stati resi pubblici per la necessità avvertita dall'Alleanza di informare l'opinione pubblica e di averne l'appoggio, in presenza della minaccia costituita dagli SS-20. Ciò peraltro non comporta automaticamente la possibilità di diffondere ulteriori notizie sia sulla stessa base di Comiso sia su altre basi nazionali »! Si deve dedurre che solo specialissime ragioni di *public relations* hanno condotto ai dibattiti parlamentari sugli euromissili, altrimenti — per il Ministro della difesa — la regola del segreto non avrebbe subìto neppure quelle modestissime eccezioni.

Abbiamo già detto sulla reticenza del Governo ad informare il Parlamento sulla presenza in Italia di basi militari concesse all'Alleanza o a forze armate straniere. Recentemente si è oltrepassata la soglia del ridicolo quando, dopo una laconica nota informativa del Ministero (datata 28 febbraio 1986) in cui l'elenco delle installazioni Nato ed Usa in Italia si limitava a tredici località (più « altri siti di entità minore »), il deputato tedesco Kittelmann ha spiegato all'Assemblea parlamentare della UEO (29 aprile 1986) che, per quanto « il libro bianco italiano sulla difesa per il 1985 non fa praticamente alcuna allusione alla presenza o al ruolo delle forze americane in Italia, questo paese mette a disposizione degli Usa circa 58 installazioni e basi diverse »! I rappresentanti italiani nell'Assemblea della UEO hanno appreso solo in questo modo, e non dal proprio Governo, l'entità della presenza militare americana nel proprio paese!

Il fatto è che l'ostinazione con cui si ammanta di segreto ogni notizia di rilievo militare è oggettivamente contraddetta dalla grande facilità con cui — nell'era dei satelliti e della più ampia circolazione di informazioni su scala planetaria — ciascun paese può raccogliere le notizie che ritiene utili sulle forze armate dei potenziali avversari. E sappiamo tutti che questa situazione è di per sè positiva nella misura in cui la più ampia informazione è un limite alla predisposizione di strategie offensive fondate sul « fattore sorpresa ». Ma in Italia l'abitudine al segreto non si arresta neppure dinnanzi alla palese inutilità del provvedimento. Si pensi che, poco dopo che il Governo aveva respinto un ordine del giorno presentato presso la Commissione difesa del Senato circa la composizione e la struttura della « forza di intervento rapido » (seduta del 16 ottobre 1985), naturalmente per ragioni di riservatezza, la stessa « FOIR » è stata presentata in una esercitazione nel poligono di Monte Romano con discorsi ufficiali, inviti alla stampa, foto illustrative ed ogni informazione possibile. D'altronde, mentre ai parlamentari italiani venivano negate le informazioni più elementari sulla forza di intervento rapido, essi stessi potevano accedere tranquillamente alle basi statunitensi dove si addestra la famosa « Delta force », ricevendo un'ampia informazione illustrativa corredata persino dalla piantina della base!

Superare la anacronistica normativa del 1941 non è dunque solo doveroso dal punto di vista costituzionale, è coerente con gli intenti del legislatore del 1977. Quella concezione, quella estensione del segreto militare sono del tutto fuori tempo, inutili a proteggere i supremi interessi del paese, facilmente aggirabili da chiunque ne abbia i mezzi. D'altronde oggi il problema del segreto militare si pone in termini radicalmente nuovi. Non può più riguardare la localizzazione o l'entità delle forze armate, che qualsiasi satellite può fotografare con comodo; semmai può proteggere alcune ricerche scientifiche ancora in corso, o alcuni piani strategici di emergenza. Ma, anche in questo caso, con chiara consapevolezza che ogni norma che estende il segreto per esigenze di difesa ha pesanti conseguenze su altri piani, altrettanto importanti. Proteggere gli studi per nuove strategie e nuovi sistemi d'arma significa, ad esempio, limitare il confronto nella comunità scientifica, frenare il dibattito tra gli esperti, condizionare negativamente il progresso delle conoscenze. Tutelare alcune « scoperte » avvenute nel corso di queste ricerche significa impedirne la ricaduta verso produzioni civili, frenando processi di innovazione tecnologica importanti per la società. Un esempio vistoso di queste contraddizioni lo abbiamo avuto sotto gli occhi con la pubblicazione da parte dello « Spiegel » del Protocollo di accordo tra Usa e Repubblica federale tedesca circa i programmi legati alla SDI. Ora, com'è noto, anche il Governo italiano ha sottoscritto un *Memorandum* d'intesa con gli Stati Uniti (19 settembre 1986), ma non sono stati resi noti nè al Parlamento (cui è stata negata ogni possibilità di preventiva informazione e di decisione), nè più in generale all'opinione pubblica i termini dell'accordo. Nulla quindi lascia supporre che il *Memorandum* Italia-Stati Uniti sia diverso e migliore di quello stipulato con la Repubblica federale tedesca e che in modo così fortunoso è stato reso di pubblico dominio. Alcuni « indizi » — il testo di un accordo-quadro tra CNR ed Amministrazione della difesa, le singolari sollecitazioni inviate da autorità diplomatiche statunitensi alle università italiane (cfr. interpellanza n. 521 del 9 settembre 1986) — ci inducono in verità a ritenere che anche nel nostro paese il manto del segreto militare si sta dilatando fino ad interferire gravemente sui più importanti programmi di ricerca scientifica e tecnologica, soprattutto nell'ambito delle strutture pubbliche. La minaccia di una tendenziale « militarizzazione della scienza » (un fenomeno che ormai da decenni ha assunto dimensioni macroscopiche nelle superpotenze nucleari) appare così all'orizzonte anche in Italia, con le gravi conseguenze che si possono intravedere sia per lo sviluppo del dibattito scientifico sia per un progresso tecnologico socialmente determinato.

La riflessione sul segreto meriterebbe dunque di spingersi oltre i modesti confini di un'iniziativa legislativa, sollevando interrogativi radicali sul rapporto tra ricerca, conoscenza scientifica, interessi dell'umanità ed egoismi nazionali. In questa sede è però possibile operare una scelta netta sulla questione del segreto militare, rimandando a tempi più maturi tanto una risposta a questi interrogativi quanto l'impegno, altrettanto necessario, per il definitivo superamento dei « servizi segreti » in ogni loro forma (che non sia una mera branca operativa della polizia di Stato). Troppe esperienze ci hanno infatti dimostrato l'irriformabilità di queste strutture, ed un'onesta comparazione rischi-benefici conduce oggettivamente a soluzioni radicali. Con il presente disegno di legge proponiamo invece di procedere senz'altro all'abrogazione del regio decreto n. 1161 del 1941, riformulando l'articolo 12 della legge n. 801, affinchè sia chiara la duplice impostazione cui prima si è fatto riferimento: da un lato i criteri e gli obiettivi per l'apposizione del segreto, dall'altro la procedura e la competenza per questo atto. Con la norma proposta si esplicita la responsabilità del Presidente del Consiglio, si rafforza il potere di controllo affidato al Comitato parlamentare e, nella riformulazione dell'articolo, si supera ogni riferimento ad atti di politica internazionale che non possono non essere di piena competenza del Parlamento.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il regio decreto 11 luglio 1941, n. 1161, concernente norme relative al segreto militare, è abrogato.

Art. 2.

1. L'articolo 12 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, concernente istituzione e ordinamento dei servizi per le informazioni e la sicurezza e disciplina del segreto di Stato, è sostituito dal seguente:

« Art. 12. — 1. Può essere apposto il segreto di Stato su ogni atto, documento, notizia o attività la cui diffusione sia idonea a recare danno grave all'integrità dello Stato democratico, alla difesa delle istituzioni poste dalla Costituzione a suo fondamento, al libero esercizio delle funzioni degli organi costituzionali, all'indipendenza dello Stato rispetto ad altri Stati ed alla sua difesa.

2. In nessun caso possono essere oggetto di segreto di Stato fatti eversivi dell'ordine costituzionale, nè il segreto di Stato può essere opposto nel corso di procedimenti penali relativi a reati commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine costituzionale, ovvero ai delitti di strage previsti dagli articoli 285 e 422 del codice penale. Non possono essere oggetto di segreto di Stato accordi internazionali comunque denominati, anche se esecutivi di altri accordi precedentemente stipulati; il segreto di Stato può essere apposto su singole clausole con la procedura di cui al comma 3, e sempre che l'accordo non rivesta natura politica ai sensi dell'articolo 80 della Costituzione.

3. Quando il Presidente del Consiglio dei Ministri dichiara di apporre il segreto di Stato su un atto, un documento, una notizia o un'attività ai sensi dei precedenti com-

mi, è tenuto ad annotare la data e il contenuto del provvedimento in un apposito registro custodito in duplice copia presso le Presidenze della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Il Comitato parlamentare di cui all'articolo 11 della presente legge può chiedere al Presidente del Consiglio dei Ministri precisazioni e chiarimenti sia in ordine alla motivazione sia in ordine al contenuto del provvedimento ».

Art. 3.

1. A partire dal 30 giugno 1987 nessun atto, documento, notizia o attività può ritenersi coperto dal segreto di Stato se il segreto non è stato apposto con le procedure di cui al precedente articolo.